



In questo numero:

- Cosa succede se ci si sbaglia a compilare il modulo di constatazione amichevole?
- Gli avvocati stabiliti (abogados) possono esercitare in Italia? Quali requisiti devono avere?
- Il nuovo portale Formazione.

Cosa succede se ci si sbaglia a compilare il modulo di constatazione amichevole?

Il modulo blu CAI (Costatazione Amichevole di Incidente) è il modulo fornito dalla propria compagnia RCA che, in caso di incidente, i conducenti dei due veicoli coinvolti redigono e sottoscrivono congiuntamente. Con esso si avvia la procedura di indennizzo diretto; per questo è detto anche CID (Convenzione Indennizzo Diretto).

L'indennizzo diretto è previsto solo per sinistri tra due veicoli a motore. Sono esclusi i sinistri senza urto, quelli con più di due veicoli, con veicolo straniero, con un ciclomotore privo della "nuova targa" (DPR n. 153/2006), e quelli con feriti gravi.

Il CAI, che riporta i dati dei veicoli e le generalità delle persone coinvolte e descrive la dinamica dell'incidente con disegni, punti d'urto/danni, testimoni è disciplinato dall'art. 143 c. 2 del D. Lgs. 209/05: *"Quando il modulo sia firmato congiuntamente ... si presume, salvo prova contraria ..., che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità ... risultanti dal modulo stesso"*.

Le dichiarazioni del CAI rappresentano una confessione stragiudiziale valevole anche per la compagnia assicurativa (Sezioni Unite 10311/06).

Nel caso in cui fosse firmato da uno solo dei due guidatori coinvolti, il modulo vale come mera denuncia di sinistro.

Cosa succede quando il CAI è compilato male?

Può accadere che i conducenti commettano errori nella compilazione e/o descrivano erroneamente i fatti. In questi casi il diritto al risarcimento non necessariamente è compromesso.

La Cassazione (11368/2014) ha precisato che **l'errore nella compilazione del CAI non preclude il diritto al risarcimento dei danni, se si prova che i fatti e i dati reali sono diversi da quelli descritti nel documento.**

Nel caso in cui uno dei conducenti descriva erroneamente la dinamica del sinistro, l'errore può essere superato con prove suppletive, come consulenze tecniche, testimonianze, interrogatorio formale. La semplice smentita della parte potrebbe non essere sufficiente.

Quindi, **è possibile ovviare all'errore provando la diversa circostanza.** In mancanza, se nel processo non è dimostrato che i fatti si sono svolti diversamente e che le responsabilità sono differenti, il CID assumerà valore di piena prova ai fini della decisione del giudice.

In collaborazione con:
Studio Legale Potenza
Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna



Gli avvocati stabiliti (abogados) possono esercitare in Italia? Quali requisiti devono avere?

Dopo anni di circolari, interpretazioni e dubbi legittimi sulle regolarità delle iscrizioni di tutti coloro che in Italia si sono iscritti come "Avvocati Stabiliti", in virtù del titolo conseguito in Spagna, ma senza aver frequentato lo specifico *Master en Abogacía* ed il superamento dell'esame di Stato in Spagna, così come previsto dalla legge spagnola n. 34/2006 che ha rinnovato le modalità di accesso alla professione forense, il TAR del Lazio chiarisce significativamente questo aspetto.

Le conseguenze impattano sulla posizione sia di migliaia di italiani ancora iscritti all'albo speciale degli Stabiliti ex dlgs 96/2001, sia di tutti coloro che, sebbene iscritti nell'albo da oltre 3 anni, non abbiano ottenuto i requisiti di accesso alla professione forense in base alla legge spagnola dopo il 31 ottobre 2011, con l'iscrizione all'albo iberico prima e lo stabilimento in un Paese terzo successivamente.

La sentenza del Tar del Lazio

Con la sentenza n. 3066/2018 il Tar del Lazio sancisce in maniera perentoria che per ottenere il riconoscimento del titolo da abogado in Italia occorre dimostrare di aver ottenuto una regolare iscrizione in un Colegio de Abogados spagnolo e cioè, in particolare, di aver avviato la relativa procedura di iscrizione all'albo prima del 31 ottobre 2011, ovvero di aver superato l'esame di Stato previsto dalla legge spagnola n. 34/2006. Pertanto, i cittadini italiani che dopo il 31 ottobre 2011 si sono stabiliti con il titolo spagnolo, senza aver frequentato un Master e senza aver superato l'esame di Stato, vengono considerati irregolari e, quindi, non sono validamente stabiliti né possono integrarsi nell'albo ordinario trascorso il triennio.

Il caso oggetto della sentenza riguardava un soggetto il quale, pur vantando il titolo formale di abogado presso

l'Illustre *Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma in Spagna*, si era visto negare tale riconoscimento dal Ministero della Giustizia, in ragione del fatto che la sua iscrizione in tale collegio spagnolo era risultata irregolare, in base alla stessa disciplina normativa spagnola. Infatti, secondo il *Ministerio de Justicia* spagnolo, interpellato allo scopo dal Ministero della Giustizia italiano, la legge spagnola n. 34/2006 deve essere infatti interpretata nel senso che coloro che hanno richiesto il riconoscimento del titolo di abogado in Spagna dopo il 31 ottobre 2011, pur apparendo regolarmente iscritti all'albo, in realtà devono considerarsi privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, per l'ottenimento del titolo di abogado, qualora non abbiano preventivamente frequentato con profitto il master previsto dalla legge spagnola e sostenuto il relativo esame di Stato.

Cosa è cambiato in sintesi

Fino al 31 ottobre 2011 per ottenere il titolo di abogado in Spagna era sufficiente possedere la laurea in giurisprudenza, senza necessità di sostenere alcun esame, mentre per effetto della ley n. 34/2006 per accedere alla professione è divenuto necessario superare un esame di abilitazione al termine di un apposito master.

Al fine di sanare una situazione di irregolarità della propria iscrizione "ex post", come Avvocato Stabilito - magari dopo diversi anni di esercizio professionale - è necessario quindi frequentare il Master spagnolo e sostenere l'esame finale di abilitazione.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Viale Mazzini, 123 - 00195 Roma



ARAG

Dashboard

I miei Corsi



Accedi ai corsi

Archivio Attestati



Archivio Attestati

Catalogo Corsi e iscrizioni



Catalogo Corsi e iscrizioni

Il nuovo portale Formazione

Il nuovo portale Formazione di ARAG, operativo da più di un mese, è stato implementato per rendere più semplice ed immediata l'iscrizione ai corsi e la compilazione dei questionari.

Se non l'hai già fatto, **ti invitiamo a scoprirlo entrando nell'Area privata ARAG2web e cliccando sul banner "FORMAZIONE"** che si trova nella colonna a destra: sarà più semplice iscriversi ai corsi e verificare a quali corsi si è già partecipato, oltre che effettuare direttamente online il test ed avere poi subito a disposizione gli attestati e il materiale.